

Roma, lì 08/03/2024

Spett. Comune di Belforte del Chienti Sportello Unico per le Attività Produttive Piazza Umberto I, 13 62020 - Belforte del Chienti (MC) PEC:prot@pec.comune.belfortedelchienti.mc.it

Spett. Arpam Marche
Dipartimento Area Vasta Marche Sud
Servizio Territoriale Provincia di Macerata
Via Federico II, 41- loc. Villa Potenza
62010 – Macerata
Pec: arpam@emarche.it

Oggetto: Adempimenti Legge Regionale 30 marzo 2017, n. 12 art 11 comma 1 e ss.mm.ii Comunicazione del programma annuale di sviluppo

La Società **INWIT S.p.A.**, Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., con sede legale in Milano, Largo Donegani n° 2-20121 - C.F. e P. I.V.A. 08936640963, nella persona suo Procuratore Speciale Dott. **Tommaso Pariota**, nato a Napoli il 24/01/1960, domiciliato per la carica in Napoli Centro Direzionale Isola F6, giusto procura per notaio Sandra De Franchis in Roma, repertorio n. 16267, raccolta n. 7893 del 28 luglio 2021,

PREMESSO CHE

- in data 26.07.2019 Vodafone ha stipulato con il Gruppo Telecom Italia un accordo per l'aggregazione in un'unica entità delle rispettive infrastrutture (attive e passive) per telecomunicazioni mobili, finalizzato ad estendere la condivisione della rete già esistente tra di esse al fine di offrire una copertura per i sistemi di comunicazione mobile, inclusi quelli futuri sulla tecnologia 5G, nonché a far confluire in Inwit le infrastrutture passive di Vodafone, così che al termine dell'operazione Inwit, che sarà controllata congiuntamente da Vodafone e Telecom Italia, possieda e gestisca l'insieme integrato delle circa 22.000 torri complessive (di seguito "Fusione" e nel complesso, congiuntamente al punto (i), "Operazione");
- in data 4.12.2019, Vodafone ha stipulato con **Inwit** un accordo teso ad assicurare il corretto trattamento delle informazioni sensibili sotto un profilo concorrenziale nella misura strettamente necessaria a consentire la progettazione delle attività strumentali alla successiva realizzazione della Fusione nel rispetto della normativa sulla concorrenza;
- in data 6.03.2020, la Commissione europea ha autorizzato, con impegni, l'acquisizione del controllo congiunto di **Inwit** da parte del Gruppo Telecom Italia e di Vodafone;



- in data 25.3.2020 ha avuto luogo la sottoscrizione dell'Atto di Fusione (di seguito "Closing") con efficacia della Fusione il 31.3.2020;
- che Inwit S.p.A., iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione al n° 25606;
- che **Inwit** è attualmente il primo Tower Operator italiano per numero di siti gestiti distribuiti in maniera capillare su tutto il territorio nazionale su cui vengono ospitati gli apparati di trasmissione di tutti i principali operatori nazionali;
- che **Inwit** contribuisce in maniera significativa alla copertura dei servizi di telefonia wireless del territorio italiano e continuerà a farlo nei prossimi anni, incrementando i suoi siti anche in funzione dello sviluppo delle nuove tecnologie,
- che Inwit oltre ad ospitare sulle proprie towers gli operatori, sta realizzando in proprio infrastrutture DAS (Distributed Antenna System) per permettere una copertura capillare di spazi aperti densamente frequentati (centri storici di grandi città o altri luoghi di aggregazione) o di grandi spazi chiusi destinati ad attività commerciali, allo svago e allo sport (stadi) o di infrastrutture sanitarie (ospedali);
- che l'obiettivo di Inwit è rendere la ricezione dei servizi wireless sempre ottimale, dando alla clientela di tutti gli operatori (ai quali INWIT offre la disponibilità delle proprie infrastrutture) la possibilità di essere sempre collegati ai propri devices;
- che l'ambito delle telecomunicazioni è oggi disciplinato dal T.U. delle Comunicazioni,
 D.Lgs.1.8.2003 n.259, il quale, oltre ad introdurre procedure acceleratorie per la installazione
 degli impianti di telefonia, prescrivendo l'istituto del silenzio assenso sia sulla istanza di
 autorizzazione (relativamente agli impianti aventi potenza superiore a 20 watt) che sulla
 S.C.I.A. (relativamente agli impianti con potenza inferiore o in tecnologia UMTS), ha indicato,
 all'art.86, le infrastrutture per le telecomunicazioni come "opere di urbanizzazione primaria"
 di cui all'art.16, comma 7 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, dunque realizzabili in qualsiasi
 zona territoriale omogenea;
- che con il Decreto Semplificazioni del 16 luglio 2020 n°76 è stato chiarito che "i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4""
- che per l'esercizio della predetta attività Inwit deve rispettare quanto disposto dalla L. 22 febbraio 2001, n. 36;

VISTO

Quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 12/17 all'art. 11 Inwit in persona del suo procuratore Dott. Tommaso Pariota

TRASMETTE

Il proprio programma annuale di sviluppo con indicazione degli impianti da realizzare

Si precisa che:

Infrastrutture Wireless italiane S.p.A.



- Tutti gli impianti realizzati potranno essere oggetto di un adeguamento tecnologico;
- Il programma costituisce uno strumento destinato a descrivere la programmazione di massima e potrebbe essere oggetto di modifiche.

Inwit S.p.A.
Tommaso Pariota

Si allega documento con riportati:

• Mappa con localizzazione degli impianti

Per successive comunicazioni:

Inwit S.p.A. Piazza Trento, 10 Roma pec: adminpec@inwit.telecompost.it